

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
EDMONDO CIRIELLI

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, colonnello Antonio Paparella.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001, l'audizione del colonnello Antonio Paparella, direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

L'audizione odierna dà avvio all'indagine conoscitiva, che la Commissione si propone di concludere nei prossimi sei mesi, su una materia che ha subito profondi mutamenti in pochi anni. Si è assistito, infatti, al processo di trasformazione progressiva dello strumento militare da un sistema misto a quello professionale, con la conseguente sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, a una configurazione di un nuovo modello di difesa fondato su una dotazione orga-

nica pari a 190.000 unità e, prima ancora, all'introduzione in Italia del servizio militare femminile.

Il mutato contesto macroeconomico e le nuove prospettive in cui si inquadra l'azione dello strumento militare suggeriscono adesso di fare il punto sugli attuali meccanismi di reclutamento e sulle relative regolamentazioni.

Occorre anzitutto riflettere tempestivamente sulla riforma da apportare in sede di reclutamento legata all'ipotizzata riduzione della dotazione organica del modello di difesa e alla connessa esigenza di evitare l'alimentazione di un'area di precariato delle Forze armate purtroppo sempre più consistente.

Inoltre, si è ravvisata l'esigenza di verificare in che misura le procedure di reclutamento garantiscono efficacemente la selezione meritocratica e siano, quindi, coerenti con i nuovi scenari di riferimento in cui opera lo strumento militare.

Do quindi la parola al direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, colonnello Paparella, ringraziando lui e i suoi collaboratori per la partecipazione alla seduta odierna.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Signor presidente, onorevoli deputati, sono il colonnello Antonio Paparella, direttore del Centro nazionale selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Porgo loro, innanzitutto, il saluto da parte del signor Comandante generale, unitamente al mio personale, e ringrazio per l'invito a prendere parte a questa audizione.

Il mio sintetico intervento, di natura squisitamente tecnica, comprenderà un

cenno introduttivo sullo sviluppo del quadro normativo di riferimento, seguito da una breve esposizione sul reclutamento e sulle procedure di selezione.

La trasformazione dello strumento militare — come ha ricordato lei prima, signor presidente — realizzata mediante reiterati provvedimenti normativi, trova oggi suggello nel nuovo codice dell'ordinamento militare e nel relativo testo unico delle disposizioni regolamentari.

Il momento focale è costituito dall'emanazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante « Norme per l'istituzione del servizio militare professionale » e del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha disciplinato la graduale trasformazione dello strumento militare con la sospensione del servizio militare obbligatorio, definitivamente attuata a decorrere dal 2005 per effetto della legge 24 agosto 2004, n. 226 (la cosiddetta legge sulla professionalizzazione delle Forze armate).

Tale sviluppo ha comportato per l'Arma dei carabinieri una sostanziale modifica del sistema di reclutamento per l'accesso al ruolo iniziale che, prima dell'introduzione del citato decreto legislativo n. 215, era regolamentato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con un bacino di arruolamento costituito esclusivamente da aspiranti provenienti dalla vita civile e dai carabinieri ausiliari.

La prassi, come previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, riprenderà, per quanto attiene il reclutamento nei ruoli iniziali dei civili, nella misura del 30 per cento prevista dall'articolo 703 del citato codice, a partire sostanzialmente dal 2021.

I primi segnali del processo di trasformazione dello strumento militare si rinvenivano tuttavia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, recante « Norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana » che, rifacendosi all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante « Incentivi per il reclutamento di volontari

nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile », aveva introdotto la figura dei volontari in ferma breve, ai quali era garantita una riserva dei posti, per ogni concorso, nella misura inizialmente del 60 per cento, poi ampliata al 70 per cento per effetto del citato decreto legislativo n. 215. La selezione avveniva, quindi, a monte, e ad essa seguiva l'assegnazione alla Forza armata degli idonei vincitori che, al termine della ferma triennale, transitavano nell'Arma.

Il sistema del reclutamento ha poi fatto registrare una svolta fondamentale con la citata legge n. 226, istitutiva tra l'altro della figura dei volontari in ferma prefissata di uno o di quattro anni, costituenti oggi l'unica fonte di arruolamento nei ruoli iniziali delle Forze di polizia. Il sistema trova oggi, come già detto, una definitiva e organica disciplina nelle norme del codice dell'ordinamento militare.

Negli anni di interesse per i lavori di codesta Commissione si è dato corso, in piena sinergia con le altre Forze armate e in totale aderenza al mutarsi del quadro normativo, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dalle autorità politiche, al progressivo incorporamento nell'Arma dei carabinieri di volontari chiamati a svolgere dapprima servizio nelle Forze armate.

In alcuni grafici che ho portato — se il presidente mi autorizza li metterei in distribuzione — è riportata la situazione degli incorporamenti dei volontari nei vari anni, sino ad oggi; il concorso di quest'anno si è di recente concluso e, a far data dal 28 settembre scorso, è avvenuto l'incorporamento dei vincitori.

I grafici riportano gli incorporamenti dei volontari nei vari anni con riferimento ai singoli bandi emanati nel tempo e in epoche anche antecedenti, per effetto dell'applicazione della normativa in vigore al momento, che poi si è successivamente stabilizzata con i posti riservati in via esclusiva ai volontari in ferma prefissata (VFP) di 1 o 4 anni.

I grafici, che arrivano sino all'anno corrente, riportano il dato numerico relativo ai vincitori di concorso e che, quindi, sono stati incorporati in quegli anni per effetto dei bandi emanati precedentemente.

Il sistema, ritenuto valido e confacente alle esigenze istituzionali, ha fatto registrare una considerevole partecipazione ai vari concorsi di volontari, con picchi nel numero delle domande negli anni 2004, 2010 e 2011, a testimonianza del rinnovato interesse del mondo giovanile verso l'universo in divisa.

Ovviamente il dato numerico delle domande può risentire della consistenza del potenziale bacino degli interessati, che è anche correlato all'epoca di emanazione dei bandi ed ai posti a concorso.

Dall'analisi dei dati in possesso del Centro nazionale di selezione e reclutamento, con specifico riferimento ai settori oggetto di questa indagine conoscitiva, emerge con palese evidenza il livello di istruzione pienamente soddisfacente posseduto dai volontari in ferma prefissata incorporati al termine delle selezioni.

I grafici raffigurati nell'allegato C della documentazione distribuita riportano i dati riepilogativi con riferimento al periodo intercorrente tra il 2006 e il 2011, evidenziando alte percentuali di diplomati (86 per cento uomini e 79 per cento donne) e laureati (1 per cento uomini e 6 per cento donne), a fronte del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado previsto dai singoli bandi.

Nel grafico successivo (allegato D) si rileva, inoltre, con palese evidenza l'elevata percentuale della provenienza dei reclutamenti dalle regioni amministrative del Meridione, nella misura di circa il 68 per cento, cui seguono il Centro, con il 22 per cento circa, e il Nord con il 9 per cento circa, in linea con le risultanze relative anche all'arruolamento concernente gli altri ruoli.

Vi sono riportati (in maniera decrescente da sinistra verso destra) i dati complessivi dal 2001 al 2011, suddivisi tra uomini e donne.

Il reclutamento femminile, introdotto con la legge 20 ottobre del 1999, n. 380, anche nell'Arma ha seguito un graduale sviluppo, sotto il profilo sia numerico sia gerarchico. Per poter disporre, all'atto del reclutamento del personale esecutivo, di quadri in grado di svolgere un'azione di comando più aderente alle peculiarità psico-fisiche femminili, già nel 2000 è stata prevista l'ammissione all'Accademia militare di allievi ufficiali di sesso femminile — vi era nel bando un'aliquota dedicata pari al 20 per cento dei 50 posti a concorso — e la partecipazione senza limiti, sempre nel 2000, al reclutamento diretto di otto tenenti del ruolo tecnico-logistico, che ha visto due vincitrici di concorso (pari, dunque, al 25 per cento).

Nel 2001 è iniziato il reclutamento di allievi marescialli donne, con la riserva dei posti del 20 per cento, quindi 60 posti su 300. Dal 2004, le procedure concorsuali per l'alimentazione dei ruoli iniziali sono state aperte anche alle donne, con aliquote fissate con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 380, pari al 15 per cento dei posti e innalzate al 20 per cento nel successivo 2005.

Dal 2006 anche i concorsi banditi per l'Arma, indipendentemente dai singoli ruoli, sono completamente aperti alle concorrenti di sesso femminile, in ossequio e piena aderenza ai principi di pari opportunità e trattamento. Ne è derivata una crescente presenza della componente femminile nell'Arma, che si attesta allo stato attuale sulle 1.200 unità.

Solo alcuni requisiti di partecipazione si differenziano lievemente, al fine di evitare che le donne siano poste in condizioni di sfavore, ad esempio l'altezza. In proposito, richiamo l'indirizzo giurisprudenziale della Consulta espresso con la sentenza n. 163 del 1993, secondo cui non prevedere un differente limite di altezza tra gli uomini e le donne rappresenterebbe un pregiudizio in danno di queste ultime, con una violazione del principio di ugualianza.

Oltre all'altezza, si differenziano i tempi entro cui svolgere le prove atletiche e i limiti degli esercizi ginnici.

Per quanto attiene all'altezza, merita sottolineare come la legge 13 dicembre 1986, n. 874, nell'abolire ogni limite per la partecipazione ai concorsi pubblici ha previsto la possibilità di individuarne di specifici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987, articolo 2, e il successivo decreto n. 112 del 2000, articolo 1 — ora abrogati dall'articolo 2269, comma 1, del codice dell'ordinamento militare e ripresi dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari — sono stati fissati i parametri dell'altezza per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri: 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne (parliamo naturalmente del ruolo iniziale). Ciò a testimonianza della riconosciuta specificità, da parte del legislatore, delle particolari funzioni esercitate dal personale militare.

Tali vincoli sono in linea con le direttive della Comunità europea che riconosce esplicitamente come un limite possa essere imposto nei casi in cui l'altezza rilevi ai fini dello svolgimento di particolari professioni. È di tutta evidenza come l'individuazione del requisito in argomento sia frutto di valutazioni di ordine operativo, addestrativo e di impiego, mirate a garantire il possesso di standard fisici adeguati ad assicurare la piena efficienza dello strumento e la salvaguardia dell'incolumità personale nell'assolvimento dei compiti istituzionali che, tra l'altro, implicano spesso l'esercizio di uno sforzo fisico.

Per quanto concerne i limiti di età, la vigente normativa — gli articoli 697 e 700 del codice dell'ordinamento militare, già ripresi negli articoli 4 e 11 della legge n. 226 del 2004 — fissa in venticinque anni l'età massima per l'arruolamento in Forza armata in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, e in trenta anni quella relativa ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. Ciò risulta in linea con i requisiti anagrafici previsti nei concorsi per l'accesso ai ruoli iniziali dell'Arma che, ai sensi degli articoli 706 e 707 del codice, sono di ventisei e ventotto anni. Per quanto riguarda i VFP tali limiti sono

estesi a trenta anni in virtù del decreto del Ministro della difesa del 28 luglio 2005, la cui validità è stata salvaguardata dall'articolo 2186 del codice.

Tale impostazione, pienamente condivisa, nasce dalla necessità di disporre di personale giovane, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa e di specializzazione, che richiedono anche adeguate capacità psico-fisiche, evitando un precoce invecchiamento del ruolo con negativi riflessi anche sull'impiego del personale.

Passo ora a trattare delle procedure di selezione. Il reclutamento, predisposto annualmente sulla base di una programmazione quinquennale fondata sulla ponderazione delle esigenze organiche con la disponibilità di risorse finanziarie, ha luogo secondo una articolata e consolidata procedura caratterizzata da semplicità e speditezza che, concertata a livello interforze e sancita dal legislatore — il reclutamento è trattato dal Libro IV, Titolo II, del codice dell'ordinamento militare — prevede il possesso di requisiti oggettivi, quali il titolo di studio, l'età, altezze minime eccetera, e una serie di prove concorsuali che si traducono sostanzialmente in una prova di selezione culturale, prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e accertamenti attitudinali.

Nell'allegato F, sono indicate le singole prove concorsuali, a partire dalla prova di selezione culturale che consiste nella somministrazione di un test di cento domande a risposta multipla, che deve essere svolto in sessanta minuti. I concorrenti che riescono a superare il test effettuano successivamente le prove di efficienza fisica che, come si può ben vedere, a proposito delle diversificazioni lievi tra concorrenti uomini e donne, riporta una tempistica differente, ad esempio, per quanto attiene la corsa piana di mille metri e il numero dei piegamenti sulle braccia che costituiscono esercizi obbligatori. In sostanza, il concorrente che non supera uno di questi due esercizi non prosegue oltre. Vi sono, poi, esercizi facoltativi come il salto in alto (anche in questo caso l'altezza è differen-

ziata: 1,20 per gli uomini, 1 metro per le donne) e trazioni alla sbarra (almeno tre per gli uomini e due per le donne).

Lo svolgimento di queste prove dà luogo, anche in virtù dei tempi in cui esse vengono svolte ovvero del numero degli esercizi praticati, all'attribuzione di un coefficiente integrativo che si somma al punteggio complessivo che il concorrente viene a conseguire.

A proposito del punteggio complessivo, tali dati si sommano con la valutazione di particolari titoli di merito, ad esempio la durata e la meritevolezza del servizio prestato, la partecipazione a missioni internazionali, specializzazioni conseguite durante il servizio, encomi, elogi ricevuti, che viene fatta dalla commissione. A questi titoli, infatti, si attribuisce un punteggio che si somma con i punteggi incrementali ottenuti sia nelle prove di efficienza fisica sia in esito all'accertamento sanitario. Tutto questo dà luogo sostanzialmente alla formazione della graduatoria finale.

Ciascuna di queste fasi è seguita da un'apposita commissione che viene nominata con decreto del signor Comandante generale.

Un altro elemento di interesse per questa Commissione si può rilevare nella circostanza che, con riferimento al periodo 2006-2011, il maggior tasso di esclusione dei concorrenti si rilevi per gli uomini negli accertamenti attitudinali (in media il 47 per cento circa), mentre per le donne nelle prove ginnico-sportive (in media il 48 per cento circa), rimanendo pressoché equivalente e assai contenuto negli accertamenti sanitari (la media oscilla dal 16 al 19 per cento).

Le varie fasi concorsuali trovano riscontro in specifiche norme tecniche — che vengono approvate con decreto dirigenziale dal Comandante generale — che, come il bando, vengono pubblicate sul sito dell'Arma, in modo tale da permetterne una piena conoscenza da parte dei concorrenti.

Signor presidente, rinnovando a lei e a tutti gli onorevoli deputati la sentita gra-

titudine per l'attenzione che mi è stata riservata, rimango a disposizione per eventuali domande.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, signor colonnello.

Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire, vorrei capire, per effetto dell'apertura completa dei bandi alla possibilità di accesso femminile, quale sia oggi la percentuale di ingresso di donne vincitrici di concorso. Potrebbe anche averlo detto e io non aver sentito, tuttavia posso riferire, come esperienza, che in un concorso espletato ultimamente dalla provincia di Salerno sono risultate vincitrici donne per il 70 per cento.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Sostanzialmente è una percentuale ancora non particolarmente elevata, però al momento non possiedo il dato esatto.

PRESIDENTE. Le chiederei, se possibile, di farcelo avere.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Assolutamente sì.

GIANFRANCO PAGLIA. Signor colonnello, lei si è soffermato molto sui limiti di altezza. C'è un motivo particolare? Vuole aggiungere altro al riguardo, considerato che in Commissione si sta trattando l'ipotesi dell'abbassamento o addirittura dell'eliminazione dei limiti di altezza?

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Onorevole, la Commissione sta lavorando su tali proposte di legge. Come organo tecnico, non posso che attendere le conclusioni cui la stessa perverrà. Quello che è stato da me riportato rappresenta ovviamente la situazione attuale; se dovessero essere abbassati i limiti di altezza e dovesse essere varata una variante normativa al riguardo,

penso che tutte le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non potranno che adeguarsi alla volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Peraltro, il Centro nazionale di selezione e reclutamento non ha una competenza di merito nel valutare l'idoneità o meno alla Forza armata specifica. Esso si occupa di dati statistici e si limita ad applicare quello che decide il Comando generale.

AUGUSTO DI STANISLAO. Vorrei sapere che cosa ha effettivamente comportato per il settore l'accesso delle donne. Rappresentano un valore aggiunto? Che cosa, secondo voi, le donne dovrebbero fare per essere totalmente utili alla causa?

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Per quanto attiene il discorso dell'inserimento del mondo femminile nelle Forze armate, e nell'Arma in particolare, devo dire, anche per esperienza vissuta sul territorio, che i riscontri di questa novità possono essere considerati assolutamente positivi.

Essi ci vengono sostanzialmente incontro in tante circostanze laddove la presenza del gentil sesso, tutto sommato, serve ed è assolutamente opportuna. Basti considerare, ad esempio, operazioni di polizia dove la presenza di una donna in divisa occorre per l'espletamento di certe attività.

AUGUSTO DI STANISLAO. Sono totalmente interscambiabili oppure bisogna metterle in « una riserva indiana » e assegnare loro solo alcuni compiti?

PRESIDENTE. Vorrei sollecitare i colleghi a formulare delle domande tenendo conto di qual è la funzione specifica del Centro di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che certo non si occupa delle conseguenze operative delle immissioni. Tra l'altro il Centro non dispone neanche degli elementi per valutare. Naturalmente il colonnello è un ufficiale dei Carabinieri, quindi può rispondere...

AUGUSTO DI STANISLAO. Dal momento che sotto il profilo professionale si pongono una serie di domande per avere informazioni utili per la fase successiva, volevo sapere se tutto quello che viene chiesto servirà effettivamente per determinare una selezione. Chiedo ciò affinché vi sia un utilizzo alla pari delle donne.

So bene che oggi svolgono determinati compiti, ma la mia domanda era mirata a definire un percorso di pari dignità e di acquisizione di altre competenze.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Onorevole, non ci sono differenziazioni nell'impiego. Tuttavia, se posso permettermi, poiché è prevista anche l'audizione del generale Agovino, che tratterà specificatamente di queste materie, lascerei a lui la risposta a questo suo quesito.

Le donne fanno tutto: posso dirle, per conoscenza diretta, che l'unica preclusione — peraltro in favore delle donne — tuttora vigente riguarda l'impiego nei reparti dell'organizzazione mobile, quelli chiamati a svolgere servizio di ordine pubblico (manifestazioni e così via), alla stregua di quanto avviene, per effetto della legge n. 121 del 1981, per la Polizia di Stato.

Qui mi fermerei, con il suo permesso.

PRESIDENTE. Devo dire — avendo modo di approfondire la materia per il ruolo che svolgo, come presidente — che in effetti le donne vengono impiegate in tutti i servizi. Peraltro, spesso le donne che prestano servizio presso i comandi di reparto territoriale si trovano a comandare militari dei battaglioni mobili che vengono assegnati per particolari esigenze.

Questo avviene persino in operazioni di polizia giudiziaria con risultati assolutamente analoghi e, qualche volta, con maggiore efficacia, proprio perché è più difficile immaginare una donna delle Forze dell'ordine che agisca sotto copertura. L'inserimento delle donne nell'organizzazione, dunque, è assolutamente perfetto.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e recluta-*

mento dell'Arma dei carabinieri. Presidente, sono ora in grado di darle il dato che mi aveva richiesto. Ovviamente esso è correlato anche al numero delle domande delle donne, che è sostanzialmente inferiore rispetto a quello degli uomini. Tuttavia, possiamo rilevare una percentuale di vincitrici di concorso di circa l'8 per cento.

PRESIDENTE. La ringrazio.

PIER FAUSTO RECCHIA. Vorrei fare una domanda sul reclutamento. In base alla sua esperienza, qualora potesse decidere lei, confermerebbe al 2021 l'arruolamento esclusivo presso i volontari delle Forze armate?

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Assolutamente sì, perché le risultanze che sino a oggi verificiamo sono positive. Non possiamo che prendere atto di questo dato che ci conforta per l'avvenire.

FRANCO GIDONI. Buongiorno, colonnello. Lei ci ha mostrato una *slide* relativa alla ripartizione regionale degli incorporati. Chiedo se è possibile avere un quadro analogo riferito, però, alla provenienza delle domande iniziali, per capire in quale percentuale le domande arrivano dalle diverse regioni. Prendiamo atto che, alla fine, i vincitori sono quelli indicati nella tabella.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. La *slide* che è stata proiettata — ringrazio il collega per la correzione — è riferita alle domande presentate. Viene riportato il numero degli incorporati, donne e uomini, ma le percentuali sono riferite al numero delle domande presentate.

FRANCO GIDONI. Rovescio la domanda e le chiedo, allora, di avere il dato sulla provenienza degli incorporati.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Senz'altro.

FEDERICA MOGHERINI REBESANI. Una curiosità. Nel 2009 il dato sul reclutamento femminile iniziale è particolarmente modesto. Mi chiedevo se questo sia dovuto a un motivo particolare oppure se si tratti di un puro caso.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Nel 2009 si è dato corso esclusivamente a un concorso straordinario che ha riguardato i volontari in ferma breve (VFB), relativamente a un bando emanato negli anni precedenti.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI. Anch'io vorrei molto brevemente fare una domanda su una curiosità, sebbene, essendo arrivata leggermente in ritardo — e me ne scuso — il colonnello potrebbe averne parlato.

Abbiamo visto che vi è una preponderanza della domanda da parte di concorrenti delle regioni meridionali. È possibile incrociare anche il dato sui titoli di studio? Giustamente l'onorevole Gidoni chiedeva quanti sono, ma io vorrei conoscere anche la « qualità » che arriva, che è data dai titoli di studio, dalla conoscenza delle lingue, insomma da una serie di prerequisiti che immagino vengano considerati al fine del superamento del concorso.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Il possesso del titolo di studio è solo una condizione necessaria per la partecipazione, ma non dà luogo a qualche maggiorazione nella valutazione del singolo.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI. Non era questa la domanda, mi spiego meglio.

So che alcuni concorsi richiedono la licenza media inferiore, ma possono parteciparvi anche i laureati. Poiché la percentuale delle domande provenienti dalle

regioni meridionali è del 68 per cento, vorrei capire se il titolo di studio di coloro che partecipano ai concorsi è più o meno alto rispetto al requisito richiesto. È il caso, ad esempio, di laureati che fanno domanda per diventare carabinieri semplici, quando basterebbe anche la licenza media.

ANTONIO PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*. Mi perdoni, onorevole, se lei ha bisogno del dato relativo all'esatta individuazione dei giovani provenienti dalle regioni meridionali con riferimento al titolo di studio, noi possiamo farglielo pervenire. Per quanto attiene il discorso nel suo complesso, ovvero il peso del titolo di studio in tema di arruolamento generale, va detto che, nonostante il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso sia quello della

licenza media, ormai i concorrenti sono nella quasi totalità in possesso quanto meno del diploma.

PRESIDENTE. Ringrazio il colonnello Paparella, anche per la documentazione consegnata di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,40.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

*Licenziato per la stampa
il 19 novembre 2011.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

OGGETTO: Audizione del Direttore del C.N.S.R. alla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati - 11 ottobre 2011.

TESTO

1. SVILUPPO QUADRO NORMATIVO

La trasformazione dello “strumento militare”, realizzata mediante reiterati provvedimenti normativi trova, oggi, suggello nel nuovo “*Codice dell’ordinamento militare*” e nel relativo “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*” (D.Lgs. n. 66/2010 e D.P.R. n. 90/2010).

Il momento focale è costituito dalla emanazione della legge 14 novembre 2000, n. 331 (“*norme per l’istituzione del servizio militare professionale*”) e del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 che ha disciplinato la graduale trasformazione dello strumento militare con la sospensione del servizio militare obbligatorio, definitivamente attuata, a decorrere dal 2005, per effetto della legge 24 agosto 2004, n. 226 (“*legge sulla professionalizzazione*”).

Tale sviluppo ha comportato per l’Arma dei carabinieri una sostanziale modifica del sistema di reclutamento per l’accesso al ruolo iniziale che, prima dell’introduzione del citato D.Lgs. n. 215/2001, era regolamentato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (emanato in attuazione dell’art. 3, legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e delle norme di reclutamento del personale non

dirigente e non direttivo), con un bacino d'arruolamento costituito esclusivamente da aspiranti provenienti dalla vita civile e dai carabinieri ausiliari.

I primi segnali del processo di trasformazione dello strumento militare si rinvennero, tuttavia, già nel D.P.R. n. 332/97 (*“norme per l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana”*) che, rifacendosi all'art. 3, co.65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (*“incentivi per il reclutamento di volontari nelle F.A. e la loro successiva immissione nei ruoli delle F.P. ad ordinamento militare e civile... ”*), aveva introdotto la figura dei volontari in ferma breve (VFB) ai quali era garantita una riserva di posti, per ogni concorso, del 60% (elevata al 70% con il D.Lgs. n.215/2001) e con una selezione, *“a monte”*, cui seguiva l'assegnazione alla F.A. degli idonei vincitori che, al termine della ferma triennale, transitavano nell'Arma.

Il sistema del reclutamento, che ha fatto registrare una svolta fondamentale con la legge n. 226/2004, istitutiva, tra l'altro, della figura dei volontari in ferma prefissata di uno e quattro anni (VFP1 – VFP4), costituenti l'unica fonte di arruolamento nei ruoli iniziali delle F.P., trova, oggi, come già detto, una definitiva e organica disciplina nelle norme del citato codice (D. Lgs. n. 66/2010).

2. IL RECLUTAMENTO

Negli anni di interesse per i lavori di codesta Commissione, si è dato corso, in piena sinergia con le altre F.A. e in totale aderenza al mutarsi del quadro normativo, compatibilmente alle risorse finanziarie rese disponibili dalle Autorità politiche, al progressivo incorporamento nell'Arma di volontari chiamati a svolgere, dapprima, servizio nelle F.A. (all."A").

Il sistema, risultato valido e confacente alle esigenze istituzionali, ha fatto registrare una considerevole partecipazione ai vari concorsi di volontari con picchi nel numero delle domande nel 2004, 2010 e 2011, a testimonianza del rinnovato interesse del mondo giovanile verso l'universo in divisa (all."B").

Dall'analisi dei dati in possesso del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, con specifico riferimento ai settori oggetto di indagine, emerge, con palese evidenza:

- il livello di istruzione pienamente soddisfacente posseduto dai volontari in ferma prefissata incorporati al termine delle selezioni (in all. "C", specchio riepilogativo a far data dal 2006) con alte percentuali di diplomati (86% uomini e 79% donne) e laureati (1% uomini e 6% donne), a fronte del titolo di studio di primo grado previsto dai bandi;
- la rilevante percentuale della provenienza dalle Regioni amministrative del meridione (68% circa), cui seguono il centro (22% circa) e il nord (9% circa), in linea con le risultanze relative agli altri ruoli (in all. "D", specchio di dettaglio riferito agli anni dal 2001 al 2011, suddiviso tra uomini e donne).

a. Il reclutamento femminile

Il reclutamento femminile (legge 20 ottobre 1999, n. 380) anche nell'Arma ha seguito un graduale sviluppo sia sotto il profilo numerico che gerarchico per poter disporre, all'atto del reclutamento del personale esecutivo, di quadri in grado di svolgere un'azione di comando più aderente alle peculiarità psico-fisiche femminili.

Già nel 2000, è stata prevista l'ammissione all'Accademia Militare di allievi ufficiali di sesso femminile (aliquota dedicata pari al 20% dei 50 posti a concorso) e la partecipazione (senza limiti) al reclutamento diretto di 8 tenenti del ruolo tecnico-logistico con 2 vincitrici di concorso (pari al 25%).

Nel 2001, è iniziato il reclutamento di allievi marescialli donne con la riserva del 20% dei posti (60 su 300).

Dal 2004 (all. "E"), le procedure concorsuali per l'alimentazione dei ruoli iniziali sono state aperte anche alle donne con aliquote, fissate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 della citata legge, pari al 15% dei posti, innalzata al 20% nel successivo 2005.

Dal 2006, anche i concorsi banditi per l'Arma, indipendentemente dai singoli ruoli, sono completamente aperti alle concorrenti di sesso femminile, in ossequio ai principi di pari opportunità e trattamento.

Ne è derivata una crescente presenza della componente femminile nell'Arma che sia attestata, allo stato attuale, sulle 1200 unità.

Solo alcuni requisiti di partecipazione si differenziano lievemente al fine di evitare che le donne siano poste in condizioni di sfavore, come l'altezza (in proposito occorre richiamare l'indirizzo giurisprudenziale della Consulta - sentenza n. 163/93 - secondo cui non prevedere un differente limite di altezza tra gli uomini e le donne rappresenterebbe un pregiudizio in danno di queste ultime con violazione del principio di uguaglianza), i tempi entro cui svolgere le prove atletiche e i limiti degli esercizi ginnici.

b. Limiti di altezza

Per quanto attiene all'altezza, merita sottolineare come la legge 13 dicembre 1986, n. 874, nell'abolire ogni limite per la partecipazione ai concorsi pubblici, ha previsto la possibilità di individuarne di specifici per l'assunzione di personale da adibire a "mansioni e qualifiche speciali".

Con il D.P.C.M. n. 411/87, art. 2 ed il successivo D.P.C.M. n. 112/00, art. 1 (ora abrogati ex art. 2269, co. 1 del D.Lgs. n.66/2010 e ripresi dall'art. 587 del relativo Testo unico), sono stati fissati i parametri dell'altezza per le F.A. e l'Arma dei carabinieri (1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne per il ruolo iniziale), a testimonianza della riconosciuta "specificità", da parte del legislatore, delle particolari funzioni esercitate dal personale militare.

Tali vincoli sono in linea con le Direttive della Comunità Europea in materia, che riconosce esplicitamente come un limite possa essere imposto nei casi in cui l'altezza rilevi ai fini dello svolgimento di particolari professioni.

E' di tutta evidenza come l'individuazione del requisito in argomento sia frutto di valutazioni di ordine operativo, addestrativo e d'impiego, mirate a garantire il

possesso di “*standards*” fisici adeguati ad assicurare la piena efficienza dello strumento e la salvaguardia dell’incolumità personale nell’assolvimento dei compiti istituzionali che, tra l’altro, implicano spesso l’esercizio di uno sforzo fisico.

c. Limiti di età

Infine, per quanto concerne i limiti di età, la vigente normativa (artt. 697 e 700 D.Lgs. n. 66/2010, già artt. 4 e 11 legge n. 226/2004) fissa in 25 anni quella massima per l’arruolamento in Forza Armata, in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), e in 30 anni quella relativa ai volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4).

Ciò risulta in linea con i requisiti anagrafici previsti nei concorsi per l’accesso ai ruoli iniziali dell’Arma (26 e 28 anni, ex artt. 706 e 707 del Codice dell’ordinamento militare), che, per quanto riguarda i VFP, sono estesi a 30 anni, in virtù del Decreto del Ministro della Difesa del 28 luglio 2005, la cui validità è stata salvaguardata dall’art. 2186 del citato codice.

Tale impostazione, pienamente condivisa, nasce dalla necessità di disporre di personale giovane, idoneo a espletare incarichi ad elevata connotazione operativa e di specializzazione che richiedono anche adeguate capacità psico-fisiche, evitando un precoce invecchiamento del ruolo, con negativi riflessi sull’impiego del personale.

3. PROCEDURE DI SELEZIONE

Il reclutamento, predisposto annualmente sulla base di una programmazione quinquennale fondata sulla ponderazione delle esigenze organiche con la disponibilità di risorse finanziarie, ha luogo secondo un’articolata e consolidata procedura, caratterizzata da semplicità e speditezza che, concertata a livello

interforze e sancita dal legislatore (libro quarto, titolo secondo del D.Lgs. n. 66/2010), prevede il possesso di requisiti oggettivi (titolo di studio, età, altezze minime etc.) e una serie di prove concorsuali (una prova di selezione culturale, prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e accertamenti attitudinali – dettaglio in all. “F”), nonché la valutazione di particolari titoli di merito (durata e meritevolezza del servizio prestato, partecipazione a missioni internazionali, specializzazioni, encomi ed elogi ricevuti).

Le varie fasi concorsuali trovano riscontro in specifiche norme tecniche approvate con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma.